# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Lunedì 10 aprile — Numero 84




## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE

#### Leggi e decreti.



#### Disposizioni diverse.



#### Foglio delle inserzioni.

# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 397 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1920-921 per collo-

camenti a riposo di autorità del personale dipendente dal Ministero della guerra, è aumentato della somma di lire 250.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

*Il numero 413 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della R. marina, con le seguenti varianti:

All'art. 14, alle parole: « Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1919, per quanto riguarda il personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi, e dal 1° luglio 1920 per tutti gli altri personali » sono sostituite le seguenti: « Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1919 per quanto riguarda il personale d'ordine dell'Amministrazione marittima e dal 1° luglio 1920 per tutti gli altri personali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

*Il numero 403 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito, modificato col R. decreto-legge 2 gennaio 1920, n. 148;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le quote di aumento di stipendio eccedenti le L. 2500 e le L. 3000, di cui all'art. 18 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e all'art. 19 dello stesso decreto, modificato con l'art. 1 del R. decreto 3 febbraio 1921, n. 55, saranno corrisposte tanto agli ufficiali in servizio attivo permanente quanto a quelli delle categorie in congedo, che ne hanno diritto, a partire dal 1° maggio 1920.

Sono abrogate le disposizioni dei suddetti articoli 18 e 19 contrarie a quelle contenute nel comma precedente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

*Il numero 410 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il relativo regolamento;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma delle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che il personale dell'Amministrazione del Debito pubblico e quello della Direzione generale degli Istituti di previdenza forma parte dei ruoli del Ministero del tesoro per i quali sono ancora da stabilire, nei modi e per gli effetti di cui alla citata legge 13 ago-

sto 1921, n. 1080, le relative nuove tabelle numeriche;

Che ai termini delle proprie norme regolatrici l'Amministrazione del Debito pubblico ha funzionamento autonomo affidato alla responsabilità del rispettivo direttore generale, come risulta dall'art. 52 del predetto testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e dagli articoli 1 e 2 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298;

Che in virtù degli articoli 1 delle parti prima, terza, quarta, quinta, sesta e settima del libro III del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, per l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione di questi ultimi Istituti spettano al direttore generale ad essi preposto;

Che ove si facesse luogo al collocamento a riposo del direttore generale del Debito pubblico e del direttore generale degli Istituti di previdenza, per i quali si verificano le condizioni previste dall'art. 4 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, entro il termine stabilito dal R. decreto 1° febbraio 1922, n. 88, verrebbe a mancare per la direzione di quelle Amministrazioni il titolare responsabile, essendo vietato dall'art. 9 della legge predetta di provvedere alla sostituzione;

Che ciò è necessario evitare nell'interesse del regolare funzionamento delle Amministrazioni medesime;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per i direttori generali del debito pubblico e degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, la applicazione dell'art. 4 della legge 13 agosto 1921, numero 1080, è rinviata a quando sarà avvenuta la pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale del Ministero medesimo.

Questo decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 7 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

---

***Il numero 411 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le provviste o le lavorazioni di generi o materiali, per l'acquisto e noleggio di mezzi di trasporto, per l'imbarco e sbarco di materiale e per il fitto di immobili occorrenti d'urgenza per la Conferenza internazionale di Genova, le Amministrazioni dello Stato interessate sono autorizzate a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o trattativa privata.

Art. 2.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, destinato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri a prestare servizio presso gli uffici della Conferenza, spetta un compenso giornaliero che non potrà superare un terzo delle ordinarie indennità di soggiorno (diaria) stabilite dalle norme vigenti.

Tale compenso sarà cumulabile colle indennità di viaggio e di soggiorno nei casi in cui queste siano dovute.

L'indennità di soggiorno spetta nella misura di 1/3 ai funzionari provvisti di vitto e alloggio.

Art. 3.

Al personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato chiamato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri a prestare servizio presso gli Uffici della Conferenza, è assegnata una rimunerazione giornaliera, esclusa qualsiasi altra indennità o compenso, nella misura che sarà determinata con decreto del ministro per gli affari esteri, di accordo con quello del tesoro.

Al detto personale estraneo all'Amministrazione residente in luogo diverso dalla sede del Segretariato o dall'Ufficio aggregato, sarà inoltre corrisposto il rimborso della spesa di viaggio di andata e ritorno, nella classe che sarà stabilita dal segretario generale della Conferenza.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avranno vigore dal 1° febbraio al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — SCHANZER.

**Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.**

*Il numero 412 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Veduti i RR. decreti 7 giugno 1920, n. 742, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379, e 22 gennaio 1922, n. 179;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma l'abrogazione, in tutti i suoi effetti, dal 1° aprile 1922, del R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, disposta col R. decreto 22 gennaio 1922, n. 179, è autorizzata, in via provvisoria, per il personale cui vennero applicate le disposizioni del citato decreto n. 742, del 1920, la continuazione del pagamento degli stipendi e dei relativi assegni temporanei, di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, secondo l'ultima misura mensile corrisposta.

Detto pagamento avrà luogo per i mesi di aprile e maggio, entro il quale periodo di tempo saranno emanate le nuove tabelle, ai sensi dell'art. 1 della legge predetta.

Art. 2.

Nell'attuazione delle tabelle di cui al precedente articolo, con effetto dal 1° aprile 1922, secondo dispone il primo capoverso del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 179, già citato, sarà proceduto ai conseguenti conguagli e conteggi fra gli stipendi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1922 e quelli fissati dalle tabelle medesime pel rimborso delle differenze eventualmente percepite in più.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

---

*Il numero 393 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, che reca disposizioni per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Visto il regolamento generale carcerario approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260;

Visto il R. decreto 14 novembre 1903, n. 484, modificante il regolamento suddetto;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 120;

Visto il R. decreto 16 maggio 1920, n. 1908;

Visto il regolamento per i Riformatori governativi, approvato con R. decreto 14 luglio 1907, n. 606;

Visto il regolamento speciale per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei RR. riformatori, approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

Sulla proposta del Comitato Ministeriale, di cui al comma primo della legge predetta 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel regolamento generale carcerario 1° febbraio 1891, n. 260:

*a*) sono soppressi:

il comma *a*) dell'art. 22;

il secondo comma dell'art. 26;

il secondo comma dell'art. 53;

la lettera *c*) dell'art. 220;

gli articoli 44, 66, 285, 288, 305, 319 e 406;

*b*) sono modificati i seguenti articoli:

all'art. 20 è sostituito il seguente:

« La corrispondenza di ufficio tra le Direzioni degli stabilimenti carcerari e il Ministero dell'interno è diretta.

« Soltanto quando si tratti di affari riguardanti l'ordine pubblico od avvenimenti di straordinaria importanza, le direzioni stesse riferiscono anche al prefetto della Provincia.

« Le partecipazioni relative ai movimenti del personale degli impiegati e degli agenti e del personale aggregato in genere, sono date dal Ministero nello stesso tempo alle Prefetture per cognizione e alle Direzioni interessate per l'esecuzione, di cui esse danno assicurazione ».

All'art. 287 è aggiunto un comma, lettera *c*), portante la seguente dizione: « otto decimi al detenuto giudicabile ».

All'art. 302 sono aggiunte, di seguito al primo ca-

poverso, le seguenti parole: « o con persona proba del luogo, preventivamente accettata dalla Direzione, o da questa proposta, quando i parenti del condannato, non risiedendo nel Comune, ove si trova lo stabilimento carcerario, ne facciano esplicita domanda ».

All'articolo 306 è aggiunto il seguente comma: « In casi eccezionali, il colloquio può protrarsi fino ad una ora ».

Nell'articolo 307 il terzo comma è soppresso; ed è sostituito dal seguente:

« Il direttore, per cause eccezionali, può concedere ai condannati colloqui in camere diverse dall'apposito parlatorio ed in numero più frequenti di quelli previsti dall'art. 304 ».

All'articolo 506 è aggiunto il seguente comma:

« E' abolita ogni differenza nella qualità e quantità del vitto ordinario tra detenuti nelle carceri giudiziarie e condannati negli stabilimenti penali, e fra questi ultimi secondo la specie della pena ».

« Ai detenuti nelle sezioni per minorenni delle carceri giudiziarie sarà somministrata per cena una seconda minestra o altra pietanza di costo equivalente ».

« E' modificata di conformità la tabella *A* sopraindicata ».

All'articolo 304 è sostituito il seguente:

« Gli inquisiti possono avere colloqui due volte la settimana ».

« I condannati all'arresto per qualunque durata o ad altra pena non eccedente i sei mesi possono avere colloqui una volta la settimana.

« I condannati alla detenzione per qualunque durata o ad altra pena non eccedente un anno, ed i minorenni rinchiusi in caso di correzione possono avere colloqui una volta ogni quindici giorni.

« I condannati ad altre pene di maggiore durata possono avere colloqui una volta ogni mese.

« I periodi sopra fissati sono indipendenti dallo stadio di pena, classe o categoria, in cui si trovi il condannato ».

All'articolo 317 è sostituto il seguente:

« Gli inquisiti possono scrivere due volte la settimana.

« I condannati all'arresto o ad altra pena non eccedente i sei mesi possono scrivere due volte la settimana.

« I condannati alla detenzione ed i minorenni rinchiusi in case di correzione, ed i condannati ad altra pena non eccedente un anno possono scrivere una volta la settimana.

« I condannati ad altra pena di maggiore durata, possono scrivere una volta ogni quindici giorni ».

All'art. 320 è sostituito il seguente:

« Per la corrispondenza epistolare, i detenuti possono adoperare foglietti o buste di tipo comune e scrivere non più di un foglietto per ogni lettera. Ad essi è vietato di servirsi di parole convenzionali o non intelligibili, di usare un linguaggio meno che corretto o rispettoso verso chicchessia, di fare allusioni o dare giudizi sull'andamento del servizio interno o sul personale dello stabilimento, di occuparsi, insomma, di cose che non riguardino strettamente affari personali o di famiglia ».

All'art. 389 è sostituito il seguente:

« Le proposte di grazia hanno luogo tutte le volte che sia ritenuto conveniente dal direttore, che ha il compito di promuoverle mediante deliberazioni motivate dal Consiglio di disciplina locale. Le medesime vengono inviate di volta in volta al Ministero della giustizia ».

« Al Ministero dell'interno viene data di volta in volta, dalle Direzioni, comunicazione delle proposte accolte ».

« Le grazie sovrane concesse in seguito a proposte dirette dell'Ufficio vengono annunziate solennemente dal direttore ai condannati riuniti in adatto locale dello stabilimento o con ordine del giorno ai condannati soggetti alla segregazione cellulare continua ».

Al secondo e terzo comma dell'art. 410, è sostituito il seguente:

« Ogni proposta deve essere accompagnata dalla copia per esteso della sentenza e dal foglietto statistico; deve corredarsi altresì, a cura della direzione del carcere giudiziario, del foglio sanitario rilasciato dal medico sulle condizioni fisico-psichiche dell'assegnando ».

All'art. 418 è sostituito il seguente:

« I trasferimenti dei detenuti da un carcere giudiziario all'altro e le traduzioni dei condannati dalle carceri ai penitenziari sono provocate dalle competenti autorità giudiziarie, e i funzionari dirigenti le carceri suddette ne curano la pronta esecuzione, mediante richiesta all'arma dei Reali carabinieri ».

« Quando nell'interesse della giustizia sia necessario di trasferire nelle carceri giudiziarie i condannati che scontano la pena nelle case o sezioni penali, le competenti autorità giudiziarie ne richiedono la traduzione ai direttori dei rispettivi Istituti, i quali si rivolgono all'uopo all'arma suddetta ».

« In tali casi, i condannati sono rimandati ai lughi di pena, donde provennero, a cura del funzionario dirigente il carcere, appena cessato il bisogno di trattenerli a disposizione della giustizia, previo il consenso del competente magistrato che deve, quando occorre, provocarsi di ufficio »:

« La facoltà di ordinare il trasferimento dei detenuti giudicabili fra gli Istituti di prigionia preventiva per ragioni di giustizia, compete all'Autorità giudiziaria. Quella di disporre il trasferimento dei condannati fra gli Istituti carcerari in genere è riservata al Ministero dell'interno ».

« Salvo casi di urgenza, le proposte di trasferimento dei condannati da un penitenziario all'altro, per ragioni di salute, di lavoro, di disciplina, di sicurezza, ecc., devono essere fatte in forma riassuntiva, a periodi mensili, con elenco speciale motivato.

« Il direttore, alla cui dipendenza si trovino più Istituti carcerari, può chiedere all'arma dei reali carabinieri di far tradurre detenuti dall'uno all'altro, se tale provvedimento sia necessario per motivi di ordine, di disciplina, di classificazione, di sfollamento, di salute, ecc., dandone partecipazione all'autorità giudiziaria, quando trattasi di giudicabili ».

Liberazione dagli stabilimenti e sezioni penali.

All'art. 433 è sostituito il seguente:

« I condannati nelle case e nelle sezioni penali sono liberati alla scadenza delle rispettive pene, in base ai documenti giuridici esistenti negli atti e alle comunicazioni delle competenti autorità giudiziarie, per cura e sotto la responsabilità dei direttori, che vi sono preposti, i quali, in caso di dubbi sui calcoli relativi, si rivolgono alle autorità stesse per i necessari schiarimenti ed accordi ».

« Delle avvenute liberazioni le direzioni informano « il Ministero mediante l'elenco periodico dei muta- « menti del personale dei condannati.

« I condannati che, allo scadere della pena, mettes- « sero volontariamente, per qualsiasi motivo o prete- « sto, la Direzione nella materiale impossibilità di farli « uscire dall'Istituto carcerario, vengono ivi trattenuti « in attesa del provvedimento dell'autorità di pubblica « sicurezza, cui la Direzione ne dà immediato avviso ».

Preavvisi delle liberazioni.

All'art. 438 è sostituito il seguente:

« Quindici giorni prima della scadenza della pena « di ogni condannato, le Direzioni delle case o delle « sezioni penali inviano all'autorità di pubblica sicu- « rezza del luogo i fogli informativi dei liberandi con « le loro generalità e la indicazione del domicilio, che « ciascuno di essi avrà prescelto.

« I funzionari dirigenti le carceri giudiziarie inviano lo stesso foglio informativo all'autorità suddetta per i giudicabili e per i condannati ad un mese o meno, contemporaneamente al rilascio, e per i condannati a pena di maggiore durata, quindici giorni prima di quello della liberazione.

« Se il detenuto da liberare è minorenne, il funzionario dirigente procura che ne siano avvertiti alcuni giorni prima i parenti, i tutori o la Società di patronato, cui debba affidarsi ».

All'art. 439 è sostituito il seguente:

« Ove la liberazione immediata di un condannato sia disposta dalla competente autorità, per lettera, la Direzione della casa o sezione penale la eseguisce senza alcun ritardo.

« Se si tratta di un condannato a pena maggiore di cinque anni, o altrimenti pericoloso, e la liberazione sia ordinata per telegramma, la Direzione ha l'obbligo, prima di darvi corso, di chiedere all'autorità da cui proviene, la conferma dell'ordine ».

Provvista del vestiario.

All'art. 444 è sostituito il seguente:

« Se il vestiario proprio del condannato liberando sia stato venduto, o venga dalla direzione riconosciuto insufficiente o disadatto, gli si permette di richiederlo in tempo utile alla famiglia; e, ove questa non risponda alla richiesta, lo si provvede dell'occorrente col suo fondo, otto giorni prima della libeazione.

« La richiesta del vestiario può anche essere iniziata d'ufficio dalla direzione, per mezzo del sindaco del Comune di domicilio o di dimora della famiglia del liberando, oppure della Società di patronato, che esercita la sua azione nel Comune stesso, quando ciò sia ritenuto opportuno e conveniente.

« Il peculio da lasciare disponibile al liberando non può essere ridotto a meno di 50 lire. In caso di insufficienza, alla suddetta spesa supplisce, in tutto o per la parte mancante, l'Amministrazione, sui fondi del bilancio domestico; e ciò sempre quando risulti dagli atti esperiti che, tanto il liberando, quanto i parenti di lui si trovino in misere condizioni economiche ».

All'art. 449 è sostituito il seguente:

« Di ogni fotografia si riproducono sei copie, da distribuirsi fra l'autorità che le richiede, giudiziaria e politica, e la scuola di polizia scientifica, alla quale si inviano col cartellino segnaletico, con l'estratto matricolare del detenuto e con scheda individuale pel casellario antropometrico.

« Le negative di dette fotografie debbono essere distrutte.

All'articolo 450 è sostituito il seguente:

« Di tutti i condannati liberati sotto condizione e dei condannati a pena di anni dieci o più, sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, anche essi liberati, la direzione dello stabilimento penale fa eseguire la fotografia, che invia direttamente alla Scuola di polizia scientifica in Roma ».

Agli articoli 452, 453, 454, 455 è sostituito il seguente articolo unico:

« Allorchè i condannati alla pena della reclusione hanno raggiunto la terza classe, di merito, acquistano il diritto al passaggio allo stadio intermedio della pena, che si trascorre in case speciali agricole o industriali, oppure in sezioni separate degli stessi penitenziari ordinari.

« Tale passaggio è disposto dal Ministero su proposta della Direzione, limitatamente a quei condannati alla reclusione, per non meno di tre anni, che abbiano scontato metà della pena, ma non meno di trenta mesi ».

Agli articoli 456, 457 e 458 è sostituito il seguente articolo unico:

« L'ammissione allo stadio intermedio della pena è revocata dal Ministero, su proposta motivata dalla rispettiva Direzione, se il condannato non persevera nella buona condotta.

« In questo caso, ove si trovi già in una casa di pena intermedia, egli è nuovamente trasferito ad un penitenziario ordinario, dove viene ascritto alla prima classe, se riportò le punizioni indicate alle lettere *d*) ed *e*), e alla seconda, se riportò soltanto quelle indicate alle lettere *b*) e *c*) degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 14 novembre 1903, n. 484.

« Il condannato restituito dalla casa o sezione di pena intermedia ad un penitenziario ordinario, o retrocesso in questo stesso penitenziario dallo stadio intermedio al secondo periodo non è riammesso allo stadio predetto se non quando, dopo una sosta di sei mesi in ciascuna delle classi prima e seconda, non abbia riguadagnata la classe di merito, e vi sia rimasto sei mesi egualmente senza incorrere in gastighi disciplinari ».

Agli articoli dal 459 al 468 sono sostituiti i seguenti sei articoli:

Case di rigore. Condannati che vi sono tradotti. — Sezioni.

« 1. I condannati che trovansi nelle condizioni previste per il passaggio nelle case penali di rigore, vi sono trasferiti per disposizione del Ministero dell'interno, su deliberazione motivata del Consiglio di disciplina.

« I condannati all'ergastolo e alla reclusione non vengono trasferiti in una casa penale di rigore se prima non abbiano compiuto il periodo della segregazione cellulare continua, ma scontano la punizione loro inflitta nello stesso luogo di pena, in cui si trovano, col particolare regime delle case suddette.

« Nello stesso modo essi scontano nella casa di rigore, quando vi sono tradotti, i gastighi riportati nella casa ordinaria.

« Possono in dette case destinarsi i condannati a pene diverse, purchè sian tenuti in sezioni separate.

Regime preliminare preventivo — Mitigazione.

« 2. Nelle case penali di rigore i condannati vengono sottoposti ad un periodo di esperimento in segregazione cellulare, durante il quale subiscono le restrizioni disposte dal regolamento per quelli che scontano il primo periodo della pena.

« Il direttore, il medico, il cappellano li visitano frequentemente, per studiarne l'indole e le tendenze, per incoraggiarli e consigliarli, e soprattutto per scrutare le cause determinanti i fenomeni che li hanno spinti al contegno ribelle che provocò la loro espulsione dalla casa di pena ordinaria, onde avvisare, di comune accordo, ai metodi di trattamento morale e materiale da usarsi in confronto di ciascuno di essi.

« Quando da tale osservazione diretta sorgano sufficienti prove della calma dello spirito e della resipiscenza dei soggetti, per modo che questi, non essendo incorsi in ulteriori atti contrari alla disciplina, offrano relative garanzie di mantenersi tranquilli e subordinati, possono i condannati medesimi, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, far passaggio a vita comune coi compagni, rientrando nel regime ordinario per quanto si riferisce al trattamento vittuario e disciplinare ».

Reintegrazione al regime ordinario.

« 3. Allorchè i condannati sottoposti al regime di rigore continuano a dare prove della loro guarigione morale anche nella vita comune di lavoro, mantenendosi calmi e disciplinati per il periodo di un anno, senza commettere mancanze disciplinari di qualche gravità, che possono costituire sintomi di recrudescenza « e di ricaduta, il Consiglio di disciplina li propone, « con parere motivato, al Ministero, per la reintegra- « zione nel regime comune in una casa ordinaria ».

Persistenza nel disordine morale e disciplinare. Visita alienistica.

« 4° Se, malgrado le cure morali prodigate e il re- « gime speciale loro inflitto, i condannati assegnati al « penitenziario di rigore continuino a mantenersi irre- « quieti, insubordinati e ribelli, il regime di isolamento « assoluto viene allora loro prolungato indefinitiva- « mente come mezzo di difesa contro la manifesta pe- « ricolosità criminale di essi; e il Consiglio di disci- « plina della casa ne riferisce al Ministero esprimendo « il suo parere motivato, per il caso che convenga sot- « toporli alla visita di un alienista per l'eventuale pas- « saggio al manicomio criminale ».

Divieto di restrizioni morali.

« 5. Nella casa di rigore nessuna restrizione è permessa a carico dei condannati, per quanto riguarda le visite di estranei al penitenziario e la corrispondenza epistolare con la famiglia o con altri aventi con essi rapporti specialmente morali ».

« Il direttore, coadiuvato dal personale alla sua dipendenza, da lui all'uopo guidato, si adopera anzi perchè le persone della famiglia e di relazione personale dei condannati anomali contribuiscano con ogni mezzo a mitigare le asprezze e le impulsività di carattere dei medesimi e le loro tendenze criminose, nonchè ad alleviare loro con esortazioni e consigli, le durezze del regime ».

Gratificazione ai lavoranti.

« 6. Sul prodotto del proprio lavoro, e secondo la specie della pena, è concesso ai condannati delle case

di rigore una gratificazione ridotta alla metà durante il periodo del primo esperimento, anche se prolungato, e per l'altro, ai due terzi di quella normale, ordinaria ».

All'articolo 520 è sostituito il seguente :

« E' lasciato alle Direzioni degli stabilimenti carcerari di fissare la quota spendibile per sopravitto ed altro, secondo le esigenze della località e del momento, in modo però da non eccedere gli otto decimi del fondo posseduto dal detenuto ».

Art. 2.

Sono aboliti i registri, prospetti e modelli seguenti, prescritti dal regolamento generale carcerario 1° febbraio 1891, n. 260, sopracitato :

N. 18. Registro del turno di servizio fra gli impiegati.

N. 27. Registro degli entrati per assegnazione, ripartiti secondo il tempo passato nelle carceri giudiziarie.

N 28. Registro degli usciti per fine di pena, ecc. id.

N. 55. Registro della corrispondenza dei detenuti.

N. 67. Registri delle punizioni inflitte alle guardie ed ai detenuti.

N. 77. Registro nominativo della popolazione dei detenuti.

N. 81. Registro delle ricompense concesse ai condannati.

N. 83. Registro della scadenza delle pene dei condannati, soltanto nelle carceri giudiziarie.

N. 88. Prospetto numerico dei mutamenti dei detenuti nelle carceri giudiziarie.

N. 94. Registro di permanenza in carcere dei giudicabili.

N. 100. Registro degli avvisi per l'ingresso dei detenuti nella infermeria.

N. 101. Registro degli avvisi per l'uscita dei detenuti dall'infermeria.

N. 121. Registro della condotta degli agenti di custodia.

Art. 3.

Nel regolamento sui Regi riformatorii, approvato con R. decreto 14 luglio 1907, n. 606, sono introdotte le modificazioni seguenti :

*a*) all'articolo 63 è sostituito il seguente :

« E' data facoltà al direttore di ammettere persone estranee alla visita al riformatorio.

« Nella concessione dei relativi permessi, il detto funzionario procurerà però che tali visite non rechino pregiudizio all'Istituto, e preferirà persone cospicue per studi e per cariche, le quali notoriamente si interessano della correzione dei minorenni, escludendo quelle che presume intendano soddisfare un semplice senso di curiosità.

« Delle visite vien fatta annotazione – preferibilmente dalle stesse persone dei visitatori – nell'apposito registro ; e di quelle effettuate da personalità ragguardevoli si comunica notizia al Ministero » ;

*b*) nell'art. 102, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente :

« Può prestare qualche volta servizio anche fuori dell'Istituto, col consenso del prefetto della Provincia, ma soltanto a scopo di diletto e di istruzione, di onoranze o di beneficenza, e sempre gratuitamente.

Art. 4

Nel regolamento 16 maggio 1920, n. 1908, sono introdotte le modificazioni seguenti :

*a*) sono soppressi :

Gli articoli 636, 692 ;

*b*) all'articolo 638 il secondo capoverso è modificato come segue :

« Questi valori sono da lui versati integralmente nella Cassa ogni settimana, ed anche prima, quando raggiungano le lire 200, ritirandone quietanza dal contabile, cui spetta la riscossione dei vaglia postali o degli altri titoli di credito ».

Art. 5.

Nel regolamento speciale per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, è introdotta la modificazione che segue :

All'art. 37 è sostituito il seguente :

« L'autorità dirigente può concedere agli impiegati dello stabilimento brevi licenze non eccedenti i giorni quindici.

« Ogni più lunga licenza deve essere concessa dal prefetto, limitatamente però al massimo di trenta giorni ».

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, Il guardasigilli : LUIGI ROSSI.

---

*Il numero 395 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Visti gli articoli 37, 38 e 39 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1913, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1913 al registro 150 personale amministrativo, foglio 253, che fissava la competenza territoriale degli ispettori dell'emigrazione (*Gazzetta ufficiale* 18 novembre 1913, n. 268);

Visto il decreto-Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379, che soppresse le Commissioni arbitrali, devolvendone le funzioni agli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco;

Visto il R. decreto 18 novembre 1918, n. 1972, col quale fu istituito un Ispettorato dell'emigrazione nel porto di Bari;

Sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione;

Su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Napoli e Bari agli effetti della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 37 e 39 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, è determinata come segue:

Ispettorato di Napoli:

Provincie dell'Umbria, del Lazio, della Campania e del Molise.

Ispettorato di Bari:

Provincia delle Marche, degli Abruzzi, delle Puglie e della Basilicata.

Art. 2.

La competenza territoriale dell'ispettore di Napoli, per i ricorsi prodotti allo stesso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e per i quali già sia stato notificato l'avviso di discussione, sarà regolata dalle norme vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — ROSSI LUIGI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

*Il numero 401 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1073, recante provvedimenti per l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;

Veduto il Regio decreto 19 febbraio 1922, n. 253, che approva lo statuto organico dell'Istituto predetto;

Veduti i Regi decreti in data 12 novembre 1921 concernenti la nomina dei sindaci e dei sindaci supplenti dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella prima attuazione dello statuto organico dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, approvato con R. decreto in data 19 febbraio 1922, sopracitato, per i sindaci in carica la scadenza è stabilita al 31 marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:**

N. 402. Regio decreto 30 marzo 1922, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la giurisdizione del Collegio dei probiviri per l'industria della lana e del cotone con sede in Biella, viene estesa al territorio del circondario di Varallo (Valsesia).

---

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. dereto 25 giugno 1905, n. 275, relativo alla istituzione dell'Ufficio speciale delle ferrovie.

Visto il R. decreto 7 agosto 1909, n. 711, che approva il regolamento per il funzionamento dell'ufficio speciale medesimo;

Visti i decreti Reali 6 luglio e 1° settembre 1911 quelli successivi 2 ottobre 1911, n. 1129 e n. 1130 e 12 settembre 1918, n. 1531, con cui vennero istituiti i Circoli di Ancona, Bari, Catanzaro e Genova, nonchè quello 31 marzo 1921, n. 799, col quale vennero istituiti i Circoli di Trento e Trieste;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Circoli di ispezione alle dipendenze dell'Ufficio speciale per le ferrovie e tramvie e automobili sono 15,

con la circoscrizione per ciascuno di essi qui appresso indicata:

1. Circolo di ispezione in Ancona con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Macerata, Pesaro e Teramo e quello soggetto alla giurisdizione del Commissariato civile di Zara.

2. Circolo di ispezione in Bari con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Bari, Foggia e Lecce.

3. Circolo di ispezione in Bologna con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

4. Circolo di ispezione in Cagliari, con circoscrizione comprendente l'intero territorio della Sardegna.

5. Circolo di ispezione in Catanzaro, con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

6. Circolo di ispezione in Firenze, con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Siena.

7. Circolo di ispezione in Genova con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Genova e Porto Maurizio.

8. Circolo di ispezione in Milano con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Milano, Bergamo, Como, Cremona, Novara (meno i circondari di Biella e Vercelli), Pavia, Piacenza e Sondrio.

9. Circolo di ispezione in Napoli, con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Potenza e Salerno.

10. Circolo di ispezione in Palermo, con circoscrizione comprendente l'intero territorio della Sicilia.

11. Circolo di ispezione in Roma, con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Roma, Aquila, Grosseto e Perugia.

12. Circolo di ispezione in Trento, con circoscrizione comprendente il territorio soggetto alla giurisdizione del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina.

13. Circolo di ispezione in Trieste con circoscrizione comprendente il territorio soggetto alla giurisdizione del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia e quello della provincia di Udine.

14. Circolo di ispezione in Torino, con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Torino, Alessandria, Cuneo e dei circondari di Biella e Vercelli della provincia di Novara.

15. Circolo di ispezione in Verona con circoscrizione comprendente il territorio delle provincie di Verona, Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

---

**Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 marzo 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Delia (Caltanissetta) Pescolamazza (Benevento) Magrè (Vicenza).**

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Delia (Caltanissetta) Pescolamazza (Benevento) Magrè (Vicenza) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Delia (Caltanissetta) Pescolamazza (Benevento) Magrè (Vicenza);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

---

**Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 marzo 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di S. Teresa di Riva (Messina).**

SIRE!

Con Regi decreti in data 6 febbraio, 5 giugno, 19 settembre e 22 dicembre 1921, venivano prorogati successivamente di 3 mesi i poteri del Regio commissario di S. Teresa di Riva per dar modo allo straordinario amministratore di condurre a termine i provvedimenti relativi alla separazione dal capoluogo della frazione Furci.

Poichè non è stato finora possibile definire tale vertenza, e

d'altra parte è opportuno dar modo all'amministratore straordinario di completare l'opera di riassetto della azienda comunale, si rende ora indispensabile prorogare ancora di altri tre mesi i poteri del R. commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 1° aprile 1920, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di S. Teresa di Riva in provincia di Messina, nonchè quelli in data 6 febbraio, 5 giugno, 13 settembre, 22 dicembre 1921 con cui venne successivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di S. Teresa di Riva è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

---

## IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, con l'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione, di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione del 29 marzo 1922 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 100 della Banca stessa;

Veduta la nota della Direzione generale della Banca predetta in data 31 marzo 1922, n. 25188, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione;

**DETERMINA:**

**Art. 1.**

È autorizzata la fabbricazione di numero due milioni (2.000.000) di biglietti da lire cento (L. 100) della Banca d'Italia per un valore complessivo di lire duecento milioni (L. 200.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere e i numeri da:

A-380 a V-380, da A-381 a V-381, da A-382 a V-382, da A-383 a V-383, da A-384 a V-384, da A-385 a V-385, da A-386 a V-386, da A-387 a V-387, da A-388 a V-388, da A-389 a V-389.

**Art. 2.**

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale 30 ottobre 1897 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 4 novembre 1897.

**Art. 3.**

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 aprile 1922.

*Il ministro*
PEANO.

---

## IL MINISTRO DEL TESORO

**DI CONCERTO COL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962;

**DECRETA:**

**Art. 1.**

È istituito presso la tesoreria centrale del Regno un conto corrente infruttifero fra il tesoro e l'ufficio di verifica e compensazione in applicazione delle disposizioni dell'art. 15 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962.

**Art. 2.**

I versamenti sono effettuati, di regola, presso le Sezioni di tesoreria del Regno, ovvero presso le filiali della Banca d'Italia in località che non siano sede di sezione di tesoreria.

L'agente che effettua il versamento ritirerà un corrispondente vaglia del tesoro, o vaglia bancario della Banca d'Italia, in favore del tesoriere centrale del Regno, commutabile in quietanza per l'accreditamento al conto corrente a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione.

I detti vaglia del tesoro e della Banca d'Italia dovranno immediatamente essere inviati alla Direzione generale del tesoro, Divisione V, la quale in base ad essi disporrà l'accreditamento dei relativi importi al conto corrente, e ne darà avviso all'Ufficio di verifica e compensazione.

**Art. 3.**

Gli ordinativi di pagamento, che l'Ufficio di verifica e compensazione potrà emettere sul conto corrente, dovranno portare le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo;
b) somma da pagarsi scritta in cifra e in lettere;
c) motivo del pagamento;
d) nome, cognome e paternità del creditore, oppure di chi sia legalmente autorizzato a dare quietanze per conto del medesimo;
e) luogo nel quale il pagamento deve essere eseguito;
f) data di emissione;
g) bollo dell'Ufficio correntista.

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere firmati dal di-

ettore dell'Ufficio e dal presidente del Consiglio di amministrazione e controfirmati dal capo ragioniere dell'Ufficio.

Quando il creditore non debba riscuotere presso la tesoreria centrale dovrà farsi, nell'ordinativo, espressa menzione che esso è pagabile, mediante commutazione in vaglia del tesoro, presso una sezione di R. tesoreria, che provvede al pagamento sia direttamente, sia per mezzo delle filiali della Banca d'Italia esistenti fuori dei capoluoghi delle rispettive Provincie, od anche, se si tratti di somme al disotto di lire 2000, per mezzo degli uffici postali.

I vagli a saranno ritirati da un incaricato dell'ufficio espressamente designato, che ne curerà il recapito agli interessati.

Gli ordinativi di pagamento saranno trasmessi alla Direzione generale del tesoro, divisione V, accompagnati da apposito elenco.

Art. 4.

Alla fine di ciascun bimestre l'ufficio di verifica e compensazione rimetterà alla Direzione generale del tesoro, divisione V, un estratto del conto corrente per le necessarie parificazioni.

Gli ordinativi di pagamento estinti nel bimestre saranno restituiti all'ufficio insieme all'estratto del conto corrente parificato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 19 marzo 1922.

*Il ministro per l'industria e il commercio*
TEOFILO ROSSI.
*Il ministro per il tesoro*
PEANO.

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 a) del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto n. 330, del 9 aprile 1911;

Visto il decreto Ministeriale del 9 maggio 1921, n. 1545, col quale fu provveduto alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1921-1923;

Vista la nota n. 702 del 21 febbraio 1922, con la quale il ministro per l'agricoltura ha comunicato di aver scelto a far parte del Collegio predetto il gr. uff. ing. Luigi Dompè, ispettore superiore nel corpo Reale delle miniere, in sostituzione del funzionario di pari grado, gr. uff. ing. Enrico Camerana, stato collocato a riposo, con effetto dal 1° aprile 1922.

**Determina:**

È nominato membro effettivo del Collegio consultivo dei periti doganali, a partire dal 1° aprile 1922 e per il restante periodo del triennio 1921-1923, il gr. uff. ing. Luigi Dompè, ispettore superiore nel corpo Reale delle miniere, come delegato scelto dal ministro per l'agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 marzo 1922.

*Il ministro*
BERTONE.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

**Disposizioni nel personale dipendente**

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

**Finocchi** comm. Augusto, direttore capo di ragioneria, è mantenuto in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° marzo 1922.

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

**Spatazza** Rosario, applicato, è mantenuto a sua domanda in aspettativa per giustificati motivi di famiglia dal 1° marzo al 15 maggio 1922.

## Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio)

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 173 89 | Dinari | — |
| Londra | 83 82 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 370 50 | Belgio | 162 03 |
| Spagna | 295 31 | Olanda | — |
| Berlino | 6 32 | Pesos oro | — |
| Vienna | 0 27 | Pesos carta | — |
| Praga | — | New York | 19 09 |

Oro . . . . . . 368 34.

**Media dei consolidati negoziati a contanti**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) | 70 63 | — |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 77 69 | — |

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 172 92 | Dinari | — |
| Londra | 83 33 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 368 5 | Belgio | 161 — |
| Spagna | 290 — | Olanda | — |
| Berlino | 6 33 | Pesos oro | — |
| Vienna | — | Pesos carta | — |
| Praga | 36 50 | New York | 18 95 |

Oro . . . . . . 365 65.

**Media dei consolidati negoziati a contanti**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) | 70 50 | |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 77 66 | — |

## MINISTERO DEL TESORO

*Ragioneria generale dello Stato*
*Comitato liquidatore delle gestioni di guerra*

Listino dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici di proprietà dello Stato.

I prezzi segnati si intendono per materiali in condizioni normali mercantili.

Listino n. 35 da valere dal 2 aprile 1922.

*Ghisa, ferri ed acciai laminati.*

Ematite, L. — per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. — id.
Ghisa al forno elettrico, L. — id.
Billettes omogeneo, L. — id.
Billettes e blocchetti di acciaio semiduro, L. 70 id.
Billettes e blocchetti di acciaio duro, L. 60 id.
Barre di acciaio duro laminato (resistenza oltre 60 kg.) L. 70 id.
Barre di acciaio semiduro laminato (resistenza 60-55 kg.) L. 90 id.
Ferro comune, prezzo base, L. 117 id.
Ferro omogeneo in barre da mm. 1 a 3, L. 85 id.
Ferro omogeneo, barre laminate. Poutrelles (travi a doppio T) di lunghezza commerciale superiore a m. 4,25, L. 117 id.
Moietta comune, prezzo di base, L. — id.
Moietta omogeneo, id. L. — id
Vergella e filo d'apporto, L. 130 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 117 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 122 id.
Stecche finite per dette, L. — id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. — id.
Binario Decauville completo usato ed in stato di uso, L. 86 id.
Rotaie usate e deteriorate e binario Decauville incompleto, L. 72 id.
Lamiere nere, prezzo di base mm. 4 e più, L. 135 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 2 e fino a m² 1, L. 110 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 1, L. 90 id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1, n. 20, L. — id.
Ritagli diversi di lamiera inferiori a m². 1.20, L. 59 id.
Travi a doppio T da m. 3 a 4,25 di lunghezza, L. 52 id.
Tubi di ferro saldati usati per mobilio, gas e acqua, prezzo di base, L. 168 id.
Tubi di acciaio senza saldatura, usati filettati (raccordi compresi), prezzo base L. 255 id.
Tubi di acciaio senza saldatura, usati non filettati (raccordi esclusi), prezzo base L. 217 id.
Tubi bollitori, prezzo base L. — id.
Tubi di ghisa usati (id.), L. 95 id.
Corda spinosa zincata in rotoli anche cominciati, L. 65 id.
Corda spinosa nera in rotoli id. L. 40 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a corniera, L. 45 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a coda di porco, L. 43 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base L. — id.

*Annotazioni.* — Per i materiali trafilati sia di acciaio duro che semiduro e dolce è stabilito un extra di L. 20 per quintale.

Per le lamiere stirate, striate, ondulate aumento di L. 10 0[0 per 100 kg. sul prezzo del listino.

Per gli extra di spessore dei fili di ferro riferirsi al listino delle Fabbriche Riunite: punte, filo di ferro, via Cusani, Milano.

Per gli altri extra riferirsi al listino n. 12 del marzo 1920 del Comitato interministeriale.

*N. B.* — I prezzi dei materiali che non figurano nel listino devranno essere richiesti di volta in volta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio approvvigionamenti, dagli Enti che li hanno in carico, comunicandone le quantità esistenti.

*Rottami.*

Rottami di copertura per ferriere: lamiere per copertura da 6 mm. in più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a mm. 1000 e larghezza di 200 mm., L. 33 per 100 kg.
Cerchioni di carri e assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro e di acciaio a U, a T, a L, angolari, piatti, poutrelles e rotaie, il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 3000 mm., L. 31 id.
Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolato inferiori a m. 2, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata, L. 30, id.
Rottami pesanti di ferro e acciaio raccoglitticci; attrezzi da campagna e ferro profondamente ossidati in genere da mm. 4 di spessore in più, corda spinosa pressata o tagliata e corda spinosa nera in rotoli deteriorata, compresi affusti da cannone anche se rotti, avantreni e fucine da campo come si trovano, L. 27, id.
Rottami nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moietta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 25,50, id.
Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 16 id.

*N. B.* — Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, L. 3, id.

Corda spinosa nera e zincata sciolta, L. —, id.
Proiettili acciaio ed elementi di proiettili di acciaio, L. 32, id.
Proiettili di acciaio scaricati, L. 30, id.
Proiettili di ghisa acciaiosa L. 32, id.
Pallette di ghisa per shrapnel e proiettili di ghisa comune L. 40, id.

*N. B.* — Per i rottami direttamente utilizzabili nei lavori di forgia o di laminatoio verrà applicato un aumento del 40 per cento sui prezzi di listino.

La corda spinosa sciolta di cui alla voce «Rottami», viene venduta per consegna sul posto, escluse le spedizioni ferroviarie.

Il prezzo di cessione della corda spinosa sciolta di cui alla voce suddetta verrà stabilito, dalla data di decorrenza del presente, in un prossimo listino. Per le eventuali alienazioni di tale materiale da effettuarsi dagli enti militari veggasi il *N. B.*

CONDIZIONI DI VENDITA.

Tutti i prezzi s'intendono per merce franco magazzino vendita e per quantitativi non inferiori a 10 tonnellate.

Le spese di carico e di trasporto sono a carico del richiedente e la merce viaggerà a suo rischio e pericolo. Le Ditte devono provvedere direttamente a richiedere i vagoni alle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione dello Stato, a un mese data dalla presentazione della richiesta, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare l'ordinazione qualora la Ditta non abbia provveduto al ritiro del materiale.

Qualora le Ditte acquirenti non ritirino il materiale acquistato entro i trenta giorni dalla data dell'assegnazione, le stesse saranno assoggettate ad una percentuale di spese di magazzinaggio la cui misura sarà stabilita dagli Enti alienatori al momento delle vendita. Ove per speciali circostanze gli Enti stessi ritengano insufficiente il termine di cui sopra, sarà in loro facoltà di stabilirne uno diverso. La presente condizione non ha applicazione per i materiali concessi in esclusività per la vendita al Consorzio raccolta rottami.

Il pagamento s'intende sempre anticipato e le vendite s'intenderanno tutte effettuate salvo le disponibilità.

Per le spedizioni che non raggiungano il vagone completo, le eventuali spese di imballaggio saranno a carico dell'acquirente.

La cessione o la distribuzione dei materiali di proprietà dello Stato, compresi nel presente listino, sono riservate esclusivamente al servizio approvvigionamenti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Ufficio alienazione del materiale residuato dalla guerra - Sezione III.

Per i materiali giacenti nell'ex-zona di guerra l'esclusività della vendita è invece devoluta al Consorzio raccolta rottami, via San Vittore 16, Milano.

# MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 33). **1ª pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 0/0 | 239650 | 835 — | Turinetto Guido fu Giacomo, domic. a Cumiana (Torino) | Turinetto Guido fu Giacomo, *minore, sotto la patria potestà della madre Issoglio Virginia fu Paolo, ved. di Turinetto Giacomo*, domic. a Cumiana (Torino) |
| 3,50 0/0 | 320144 | 56 — | Figari *Gerolamo* fu Francesco, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Figari Enrico | Figari *Bartolomeo-Girolamo* fu Francesco, ecc., come contro |
| » | 473960 | 101 50 | Cabrolier *Rosa* fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Lixi Anna, vedova Cabrol er, domic. in Bogerru frazione di Fluminı Maggiore (Cagliari) | Cabrolier *Antonietta-Rosa* fu Eugenio, minore, ecc., come contro |
| Cons. 5 0/0 | 193605<br>193606<br>193607<br>193608<br>193609<br>193610 | 50 —<br>50 —<br>50 —<br>50 —<br>50 —<br>50 — | Sconocchia Giuseppe di *Lorenzo*, domic. in Castel S. Elia (Roma) | Sconocchia Giuseppe di *Luigi*, domic. come contro |
| » | 44705 | 55 — | Ricci *Guglielmo* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Antognoli Rachele fu Domenico, ved. Ricci, domic. a Massa | Ricci *Pietro*, ecc., come contro |
| » | 236668 | 795 — | Chiavazza *Angiolina* fu Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre Melanotte Angela fu Angelo, ved. Chiavazza, domic. a Torino | Chiavazza *Andreina* fu Andrea, minore, ecc., come contro |
| » | 237434 | 20 — | Vigliardi Paravia *Gioacchino* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Cottino Maria fu Girolamo, ved. Vigliardi Paravia, domic. a Torino | Vigliardi Paravia *Giacinto* fu Carlo, minore, ecc., come contro |
| 3,50 0/0 | 616240 | 269 50 | Arnaldi Giuseppe e *Benedetto* di Giovanni Ba tista, minori, so.to la patria potestà del padre, domic. in Castellaro di Taggia (Porto Maurizio) | Arnaldi Giuseppe e *Angelo-Benedetto* di Giovanni Battista, minore, ecc., come contro |
| » | 709497 | 213 50 | D'Aloia *Giuseppina* fu Giacomo, minore, sotto la tutela di Bergamasco Michele fu Angelo, domic. a Melfi (Potenza) | D'Aloia *Maria-Giuseppa* fu Giacomo, minore, ecc. come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1 aprile 1922.

*Il Direttore generale*: GARBAZZI.

---

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 173 — Data della ricevuta: 17 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione della ricevuta: Sterlini Maria ved. Giammusso, quale amministratore del figlio minore ecc. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 3,50 — Consolidato 3,50 0/0 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita lire 259 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2769 — Data della ricevuta: 15 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria di Milano — Intestazione della ricevuta: Banco S. Giorgio, sede di Milano, ed intestata a Donetti Ettore — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 submultipli del debito redimibile consolidato 3 0/0 netto — Ammontare del capitale lire 500 senza cedole.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 marzo 1922.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

**REGNO D'ITALIA**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Direzione generale della sanità pubblica

**Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 7, dal 13 al 19 febbraio 1922.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti | | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | rimasti dalle settimane precedenti | nuovi denunziati | rimasti dalle settimane precedenti | nuovi denunziati |
| ***Carbonchio ematico.*** | | | | | |
| Aquila degli Abr. | Aquila | 1 | — | 1 | — |
| Bergamo | Bergamo | — | 1 | — | 1 |
| Brescia | Brescia | — | 2 | — | 2 |
| Cosenza (a) | Cosenza | — | 1 | — | 1 |
| Cuneo | Alba | — | 1 | — | 2 |
| Genova | Chiavari | — | 1 | — | 1 |
| Lecce | Brindisi | — | 1 | — | 1 |
| Milano | Abbiategrasso | — | 1 | — | 1 |
| » | Milano | — | 1 | — | 1 |
| » | Monza | — | 1 | — | 1 |
| Modena | Modena | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sassari | Sassari | — | 1 | — | 1 |
| » | Tempio Pausania | 1 | — | 1 | — |
| Torino | Torino | — | 1 | — | 1 |
| Vicenza | Vicenza | — | 2 | — | 2 |
| | | 3 | 15 | 3 | 16 |
| ***Carbonchio sintomatico.*** | | | | | |
| Catanzaro | Monteleone di Cal. | — | 1 | — | 3 |
| Cuneo | Cuneo | — | 1 | — | 1 |
| Forlì | Cesena | 1 | — | 1 | — |
| Modena | Modena | — | 1 | — | 1 |
| Reggio Emilia | Guastalla | — | 1 | — | 1 |
| Vicenza | Vicenza | — | 1 | — | 1 |
| | | 1 | 5 | 1 | 7 |
| ***Afta epizootica*** | | | | | |
| Alessandria | Asti | 1 | — | 1 | — |
| » | Casale Monferrato | 1 | — | 1 | — |
| Ancona | Ancona | — | 3 | — | 3 |
| Aquila degli Abr | Aquila | 1 | — | 3 | — |
| » | Cittaducale | 1 | — | 5 | — |
| Arezzo a) | Arezzo | 2 | — | 3 | — |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 3 | — | 5 | — |

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti | | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | rimasti dalle settimane precedenti | nuovi denunziati | rimasti dalle settimane precedenti | nuovi denunziati |
| **Segue *Afta epizootica.*** | | | | | |
| Avellino | Ariano di Puglia | — | 1 | — | 1 |
| » | Avellino | — | 1 | — | 1 |
| Belluno | Belluno | 3 | 1 | 9 | 34 |
| » | Feltre | 2 | — | 5 | — |
| Bergamo | Bergamo | 32 | 8 | 125 | 10 |
| » | Clusone | 3 | 1 | 17 | 2 |
| » | Treviglio | 8 | 1 | 16 | 3 |
| Bologna | Bologna | 15 | 1 | 34 | 6 |
| » | Imola | 2 | — | 6 | 1 |
| » | Vergato | 1 | — | 2 | — |
| Brescia | Breno | 6 | 2 | 15 | 10 |
| » | Brescia | 9 | 3 | 32 | 6 |
| » | Chiari | 7 | — | 13 | 1 |
| » | Salò | 9 | 2 | 21 | 5 |
| » | Verolanuova | 3 | — | 11 | 3 |
| Catanzaro | Cotrone | 1 | — | 5 | 6 |
| Como | Como | 20 | 1 | 53 | 8 |
| » | Lecco | 21 | 3 | 102 | 15 |
| » | Varese | 7 | 2 | 19 | 5 |
| Cremona (a) | Casalmaggiore | — | 5 | — | 12 |
| » | Crema | — | 4 | — | 4 |
| » | Cremona | — | 6 | — | 11 |
| Cuneo | Alba | 1 | — | 1 | — |
| » | Cuneo | 2 | — | 6 | 2 |
| » | Mondovì | — | 1 | — | 1 |
| » | Saluzzo | — | 2 | — | 4 |
| Ferrara (a) | Cento | 2 | — | 6 | — |
| » | Comacchio | 1 | — | 3 | — |
| » | Ferrara | 2 | — | 2 | — |
| Firenze | Firenze | 6 | 2 | 7 | 11 |
| » | Pistoia | 1 | — | 1 | — |
| » | San Miniato | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Foggia (a) | Foggia | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Forlì | Cesena | 1 | — | 4 | 4 |
| » | Forlì | 2 | — | 20 | — |
| » | Rimini | 1 | — | 12 | — |

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| *Segue Afta epizootica.* | | | | | |
| Genova | Chiavari | 2 | — | 6 | — |
| » | Genova | 3 | 1 | 10 | 4 |
| » | Spezia | 2 | — | 2 | — |
| Livorno | Livorno | 1 | — | 1 | 10 |
| Lucca | Lucca | 4 | — | 6 | 1 |
| Mantova | Mantova | 14 | 2 | 25 | 16 |
| Massa e Carrara (a) | Massa | 2 | — | 2 | — |
| Messina | Messina | — | 1 | — | 6 |
| Milano | Abbiategrasso | 3 | 2 | 3 | 2 |
| » | Gallarate | — | 2 | — | 2 |
| » | Lodi | 5 | 6 | 6 | 10 |
| » | Milano | 5 | 2 | 5 | 4 |
| » | Monza | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modena | Mirandola | 3 | — | 9 | — |
| » | Modena | 5 | 2 | 6 | 5 |
| » | Pavullo nel Frig. | 1 | — | 1 | 1 |
| Novara | Biella | 3 | 1 | 4 | 2 |
| » | Novara | 6 | — | 19 | 1 |
| » | Varallo | 2 | — | 2 | — |
| » | Vercelli | 4 | 3 | 11 | 5 |
| Padova | Padova | 11 | 7 | 21 | 22 |
| Parma | Borgo S. Donnino | 2 | 2 | 9 | 10 |
| » | Parma | 7 | 2 | 26 | 6 |
| Pavia | Mortara | 9 | 2 | 27 | 7 |
| » | Pavia | 4 | 3 | 5 | 6 |
| » | Voghera | 5 | — | 5 | — |
| Perugia | Perugia | 2 | — | 10 | 1 |
| » | Rieti | 1 | — | 1 | — |
| Pesaro e Urbino | Pesaro | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Piacenza | Fiorenzuola d'Arda | — | 1 | — | 1 |
| » | Piacenza | — | 1 | — | 1 |
| Pisa | Pisa | 12 | 3 | 39 | 18 |
| » | Volterra | 3 | — | 3 | 1 |
| Porto Maurizio | Porto Maurizio | 1 | — | 5 | — |
| » | San Remo | 1 | — | 2 | 1 |
| Potenza (a) | Potenza | — | 1 | — | 2 |
| Ravenna | Faenza | 1 | 1 | 1 | 1 |
| » | Lugo | 1 | — | 2 | 1 |
| » | Ravenna | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Reggio Calabria | Reggio Calabria | 3 | — | 6 | 1 |
| Reggio Emilia | Guastalla | 1 | 3 | 3 | 4 |
| » | Reggio Emilia | 8 | 2 | 14 | 3 |
| Roma | Frosinone | 4 | — | 4 | — |
| » | Roma | 4 | — | 12 | — |
| » | Velletri | — | 1 | — | 1 |
| » | Viterbo | 4 | — | 5 | — |
| Rovigo (a) | Rovigo | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Salerno | Salerno | — | 1 | — | 1 |
| Siena | Siena | 5 | — | 11 | 3 |
| Sondrio | Sondrio | 1 | — | 2 | 1 |
| Teramo | Penne | 3 | 2 | 5 | 7 |
| » | Teramo | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Torino | Ivrea | 4 | 1 | 7 | 4 |
| » | Pinerolo | 1 | — | 1 | — |
| » | Susa | 3 | — | 6 | — |
| » | Torino | 12 | 1 | 22 | 6 |
| Treviso | Treviso | — | 5 | — | 5 |
| Udine (a) | Pordenone | 3 | 3 | 4 | 4 |
| » | Udine | 2 | — | 3 | 2 |
| Venezia | Chioggia | — | 1 | — | 1 |
| » | Venezia | 17 | 1 | 50 | 11 |
| Verona | Verona | 10 | 5 | 15 | 9 |
| Vicenza | Vicenza | 11 | 5 | 21 | 25 |
| | | 408 | 135 | 1052 | 432 |
| *Malattie infettive dei suini* | | | | | |
| Arezzo (a) | Arezzo | 3 | — | 75 | 3 |
| Avellino | Ariano di Puglia | — | 1 | — | 4 |
| Belluno | Feltre | 1 | — | 1 | — |
| Bologna | Bologna | 1 | — | 1 | 2 |
| Catanzaro | Catanzaro | 2 | — | 3 | — |
| » | Cotrone | 1 | — | 2 | — |
| Firenze | Pistoia | 1 | — | 4 | — |
| Foggia (a) | Foggia | 1 | — | 1 | — |
| » | San Severo | 7 | — | 14 | — |
| Forlì | Cesena | 1 | — | 2 | — |
| » | Rimini | 1 | — | 1 | — |
| Perugia | Rieti | 1 | — | 1 | — |
| Pisa | Volterra | 1 | — | 2 | — |
| Porto Maurizio | San Remo | 1 | — | 2 | — |

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| **Segue** *Malattie infettive dei suini.* | | | | | |
| Potenza | Lagonegro | — | 1 | — | 1 |
| » | Matera | 2 | — | 2 | — |
| » | Melfi | 1 | — | 5 | — |
| » | Potenza | 1 | — | 1 | — |
| Reggio Calabria | Gerace Marina | 2 | — | 12 | — |
| Roma | Viterbo | 3 | — | 3 | — |
| Siena | Siena | 1 | — | 2 | — |
| Teramo (*a*) | Teramo | 1 | — | 1 | — |
| | | 33 | 2 | 135 | 10 |
| *Morva.* | | | | | |
| Avellino (*b*) | Ariano di Puglia | 1 | — | 1 | — |
| Como | Varese | — | 1 | — | 1 |
| Genova | Genova | — | 1 | — | 1 |
| Napoli | Napoli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roma | Roma | — | 1 | — | 1 |
| | | 2 | 4 | 2 | 4 |
| *Farcino criptococcico.* | | | | | |
| Avellino | Avellino | 2 | 1 | 3 | 3 |
| » | S. Angelo dei Lomb. | 1 | — | 1 | — |
| Bari delle Puglie | Bari | 4 | — | 4 | — |
| Benevento | Benevento | 1 | — | 1 | — |
| Caserta | Caserta | — | 2 | — | 2 |
| » | Nola | — | 1 | — | 1 |
| Genova | Genova | — | 1 | — | 1 |
| Massa e Carrara | Castelnuovo di G. | 1 | — | 1 | — |
| Napoli | Casoria | 3 | — | 12 | — |
| » | Castellammare di S. | 3 | — | 14 | — |
| » | Napoli | 5 | — | 14 | 2 |
| » | Pozzuoli | — | 1 | — | 1 |
| Palermo | Palermo | 3 | — | 44 | 4 |
| » | Termini Imerese | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Porto Maurizio | San Remo | — | 1 | — | 2 |
| Roma | Roma | 1 | — | 1 | — |
| Salerno | Campagna | 1 | — | 1 | — |
| » | Salerno | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Trapani (a) | Alcamo | — | 1 | — | 3 |
| | | 28 | 10 | 107 | 22 |
| *Barbone dei bufali.* | | | | | |
| Roma | Frosinone | 1 | — | 1 | — |

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rabbia.* | | | | | |
| Bari delle Pug. (*b*) | Altamura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bologna | Bologna | — | 1 | — | 1 |
| Brescia | Brescia | — | 1 | — | 1 |
| Caltanissetta | Terranuova di Sic. | — | 1 | — | 1 |
| Firenze | Firenze | — | 2 | — | 2 |
| Mantova | Mantova | — | 2 | — | 2 |
| Milano | Milano | — | 1 | — | 1 |
| Padova | Padova | — | 1 | — | 2 |
| Palermo | Palermo | 1 | — | 1 | 4 |
| Pavia | Mortara | — | 1 | — | 1 |
| » | Pavia | — | 3 | — | 3 |
| Potenza (*a*) | Matera | — | 1 | — | 1 |
| Roma | Frosinone | 1 | — | 1 | — |
| Udine (*a*) | Udine | — | 1 | — | 1 |
| Venezia | Venezia | — | 1 | — | 1 |
| Verona | Verona | — | 1 | — | 1 |
| | | 4 | 19 | 4 | 24 |
| *Rogna.* | | | | | |
| Aquila degli Ab. | Aquila | 3 | — | 4 | — |
| » | Avezzano | 3 | — | 38 | — |
| » | Sulmona | 1 | — | 26 | — |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 1 | — | 1 | — |
| Avellino | Ariano di Puglia | 1 | — | 1 | — |
| Benevento | Benevento | 1 | — | 1 | — |
| Caltanissetta | Caltanissetta | 2 | — | 7 | — |
| Foggia (*a*) | Bovino | 1 | — | 1 | — |
| » | Foggia | 1 | — | 1 | — |
| » | San Severo | 4 | — | 4 | — |
| Messina | Messina | — | 1 | — | 1 |
| Palermo | Palermo | 1 | — | 12 | — |
| Perugia | Foligno | 1 | — | 4 | — |
| Potenza (*a*) | Matera | 1 | — | 1 | — |
| Ravenna | Ravenna | — | 1 | — | 1 |
| Roma | Frosinone | 1 | — | 1 | — |
| » | Roma | 4 | — | 8 | 1 |
| » | Velletri | 2 | — | 2 | — |
| Siena | Siena | — | 1 | — | 1 |
| | | 28 | 3 | 112 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.* | | | | | |
| Aquila degli Ab. | Avezzano | 1 | — | 10 | — |
| Roma | Roma | 1 | — | 1 | 2 |
| Salerno | Salerno | 1 | — | 1 | — |
| | | 3 | — | 12 | 2 |
| *Vaiuolo ovino.* | | | | | |
| Bari delle Puglie | Bari | 1 | | 1 | — |
| » | Barletta | 3 | — | 8 | — |
| Foggia *(a)* | Bovino | 2 | — | 7 | — |
| » | Foggia | 4 | — | 53 | — |
| Lecce | Taranto | 1 | — | 1 | — |
| Potenza *(a)* | Melfi | 4 | — | 8 | — |
| | | 15 | — | 78 | — |
| *Morbo coitale maligno.* | | | | | |
| Pisa | Volterra | 1 | — | 1 | — |
| Reggio Emilia | Reggio Emilia | 1 | — | 1 | — |
| | | 2 | — | 2 | — |
| *Colera dei polli.* | | | | | |
| Campobasso | Campobasso | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Modena | Modena | 1 | — | 1 | — |
| | | 2 | 1 | 4 | 2 |

## RIEPILOGO.

| MALATTIE | Numero delle Provincie | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|
| | con casi di malattie | | |
| Carbonchio ematico | 12 | 18 | 19 |
| Carbonchio sintomatico | 6 | 6 | 8 |
| Afta epizootica | 51 | 543 | 1484 |
| Malattie infettive dei suini | 16 | 35 | 145 |
| Morva | 5 | 6 | 6 |
| Farcino criptococcico | 12 | 38 | 129 |
| Rabbia | 15 | 23 | 28 |
| Rogna | 13 | 31 | 116 |
| Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore | 3 | 3 | 14 |
| Vaiuolo ovino | 4 | 15 | 78 |
| Morbo coitale maligno | 2 | 2 | 2 |
| Influenza del cavallo | — | — | — |
| Tubercolosi bovina | — | — | — |
| Colera dei polli | 2 | 3 | 6 |
| Barbone dei bufali | 1 | 1 | 1 |
| Peste aviaria | — | — | — |
| Aborto epizootico | — | — | — |

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

## Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 30 gennaio al 5 febbraio 1922

| COMMISSARIATO generale civile | DISTRETTO POLITICO | Numero dei Comuni infetti | | Numero delle stalle e pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | rimasti dalle settimane precedenti | nuovi denunziati | rimasti dalle settimane precedenti | nuovi denunziati |
| *Afta epizootica.* | | | | | |
| Venezia Giulia | Gorizia | 3 | — | 10 | — |
| » | Monfalcone | 1 | — | 1 | — |
| » | Postumia | 1 | — | 5 | — |
| » | Tarvisio | — | 1 | — | 2 |
| Venezia Trident. | Cles | — | 1 | — | 8 |
| » | Riva | 1 | — | 5 | 1 |
| » | Silandro | 6 | — | 47 | 1 |
| » | Tione | 4 | — | 10 | 2 |
| » | Trento | 1 | — | 3 | — |
| | | 17 | 2 | 81 | 14 |
| *Malattie infettive dei suini.* | | | | | |
| Venezia Trident. | Bolzano | 2 | — | 5 | — |
| » | Borgo | 2 | — | 2 | — |
| » | Cles | 8 | — | 21 | — |
| » | Merano | 1 | — | 1 | — |
| » | Mezzolombardo | 12 | — | 41 | — |
| » | Rovereto | 1 | — | 1 | — |
| » | Tione | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | 28 | 1 | 77 | 2 |
| *Rabbia* | | | | | |
| Venezia Trident. | Borgo | 2 | — | 9 | — |
| » | Rovereto (città) | 1 | — | 1 | — |
| » | Trento (città) | 1 | — | 1 | 1 |
| | | 4 | — | 11 | 1 |
| *Rogna.* | | | | | |
| Venezia Giulia | Parenzo | 1 | — | 1 | — |
| Venezia Trident. | Borgo | 3 | — | 129 | — |
| » | Brunico | 1 | — | 6 | — |
| » | Primiero | 2 | — | 2 | — |
| | | 7 | — | 138 | — |
| *Colera dei polli.* | | | | | |
| Venezia Trident. | Bressanone | 1 | — | 1 | — |

## RIEPILOGO.

| MALATTIE | Numero dei Distretti politici | Numero dei Comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|
| | con casi di malattie | | |
| Afta epizootica | 9 | 19 | 95 |
| Malattie infettive dei suini | 7 | 29 | 79 |
| Rabbia | 3 | 4 | 12 |
| Rogna | 4 | 7 | 138 |
| Carbonchio ematico | 1 | 1 | 1 |

# MINISTERO DEL TESORO

## BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

| | Situazione | |
|---|---|---|
| | al 20 marzo 1922 | al 31 marzo 1922 |
| Cassa (Specie metalliche) | 935.519.000 | 935.612.000 |
| Portafoglio su piazze italiane | 4 332.370.000 | 4.498.503.000 |
| Anticipazioni | 3.317.705.000 | 3.318.674.000 |
| Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c) | 672.786.000 | 658.360.600 |
| Circolazione | 13.859.165.000 | 14.018.770 000 |
| Debiti a vista | 863.833.000 | 927.150.000 |
| Depositi in C[ C[ fruttifero | 1.024.890.000 | 1.001.082.000 |
| Rapporto della riserva alla circolazione | 20.87 0[0 | 20.22 0[0 |

## BANCO DI NAPOLI

| | Situazione | |
|---|---|---|
| | al 20 febbraio 1922 | al 28 febbraio 1922 |
| Cassa (Specie metalliche milioni 232.605.000/232.607.000) | 526.037.000 | 506.488.000 |
| Portafoglio s/ piazze italiane | 1.146.247.000 | 1.138.514.000 |
| Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000) | 1.808.086.000 | 1.810.419.000 |
| Fondi sull'estero (Portafoglio c[c) | 81.672.000 | 79.692.000 |
| Circolazione | 3.395.702.000 | 3.412.075.000 |
| Debiti a vista | 211.209.000 | 207.121.000 |
| Depositi in c[c fruttifero | 275.446.000 | 271.959.000 |

# CONCORSI

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1210, che ha disposto l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune di Venezia stabilendo all'art. 5 la relativa pianta organica del personale in numero 91 funzionari amministrativi e contabili;

Visto il verbale della Commissione nominata a termini del citato art. 5 della predetta legge dal quale risulta che gli impiegati scelti per l'assunzione in servizio dello Stato sono in numero di 75;

Ritenuto che successivamente 2 dei prescelti hanno abbandonato il servizio, per cui nel ruolo del personale assegnato alla predetta gestione di Stato esistono 18 posti vacanti;

Considerato che, per la regolarità del servizio, è necessario di coprire i posti medesimi, giusta la facoltà riservata all'Amministrazione dell'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge succitata;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni ed il regolamento per la sua applicazione approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il regolamento generale per la sua esecuzione approvato con R. decreto 24 detto mese ed anno n. 756;

DETERMINA:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a n. 18 posti di ufficiale nella Amministrazione governativa del dazio consumo di Venezia, in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sedici dei detti posti saranno conferiti a giovani forniti di licenza liceale o di Istituto tecnico o di un R. Istituto commerciale od industriale che abbiano, alla data del presente decreto, non meno di 18 anni e non più di 30 anni di età e sieno forniti dei requisiti prescritti dal testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 24 detto mese ed anno n. 756.

Gli altri due posti saranno assegnati ad invalidi o mutilati provvisti del titolo di studio di cui al precedente comma, che abbiano conseguito la idoneità nell'esame e che per il loro grado di invalidità o mutilazione sieno in condizioni di disimpegnare le funzioni dell'impiego al quale aspirano.

Per i detti invalidi o mutilati il limite massimo di età per la ammissione al concorso è prorogato fino al compimento del 39° anno di età alla data del presente decreto.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 27, 28 e 29 luglio 1922, presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare, non più tardi del giorno 15 giugno 1922, la domanda di ammissione, scritta di tutto pugno degli aspiranti stessi, in carta da bollo da L. 2, all'Intendenza di finanza della Provincia nella quale essi risiedono.

L'Intendenza, quando avrà riconosciuto che le istanze sono regolari e debitamente documentate, le trasmetterà senza indugio, munite della indicazione del giorno in cui furono presentate e mano mano che le avrà ricevute, al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

*a*) indicare con precisione il loro recapito;

*b*) designare la sede, fra quelle indicate all'articolo 3 del presente decreto, presso la quale intendono di sostenere le prove scritte.

Art. 5.

I documenti debitamente legalizzati da porsi a corredo delle domande, sono:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico rilasciato da un sanitario militare, da un medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, libero da qualsiasi imperfezione e ha l'attitudine fisica all'impiego al quale aspira;

6. Documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alla disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7. Certificato di licenza liceale o di Istituto tecnico o di licenza di un Regio Istituto commerciale (non sono ammessi i titoli equipollenti).

8. Ritratto recente del candidato con firma di lui e con dichiarazione di notaio od altro pubblico funzionario che comprovi l'identità della persona.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

Art. 6.

Gli aspiranti che si trovassero sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui al n. 2, 4, 5 e 6; dovranno esibire un certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, che comprovi la loro buona condotta.

Quelli che occupassero un impiego civile di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, a corredo della domanda di ammissione, dovranno produrre soltanto la copia dello Stato di servizio autenticata dal capo di ufficio, il titolo di studio ed il ritratto autenticato nel modo prescritto dal precedente articolo. Coloro di essi che si trovassero in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia dovranno presentare anche il documento di cui al n. 5 dell'art. 5 predetto.

Quelli che appartenessero al corpo della R. guardia di finanza dovranno presentare la domanda di ammissione al concorso, corredata soltanto del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente decreto, al comandante del Circolo dal quale dipendono, il quale dovrà, entro il termine stabilito dal 1° comma dell'art. 4, trasmetterle direttamente al Ministero (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) unendovi il verbale della visita medica e le copie del foglio matricolare e del prospetto caratteristico.

Per quest'ultimi, come per quelli che già occupano un impiego civile nell'Amministrazione dello Stato, non è prescritto alcun limite di età.

I concorrenti invalidi o mutilati in luogo del certificato di cui all'art. 5 dovranno produrre altro certificato medico dal quale emerga che l'invalidità o mutilazione di cui sono affetti non impedisce di esercitare le funzioni inerenti all'impiego al quale aspirano.

L'Amministrazione poi si riserva, occorrendo, di chiedere la visita di controllo da parte del Collegio medico di cui all'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che sarà nominato dal ministro delle finanze.

Essi inoltre sono esonerati dal produrre il documento di cui al n. 6 del precedente art. 5 ed in sua vece dovranno produrre i certificati di servizi militari prestati in guerra e i titoli di benemerenze patriottiche acquistate.

Art. 7.

Le domande non documentate, o documentate insufficientemente, oppure corredate da documenti irregolari, saranno senza altro respinte dalle Intendenze ai candidati. Egualmente saranno non accettate o respinte a mezzo delle Intendenze le domande presentate direttamente dai candidati al Ministero o ad esso inviate per posta.

Saranno considerate come non documentate, e perciò respinte, anche le domande che contenessero riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni per concorsi che abbiano luogo contemporaneamente.

Art 8.

Presso le Intendenze di finanza sedi delle prove scritte è istituita una Commissione di vigilanza alle prove stesse, composta dell'intendente o di un intendente aggiunto, presidente, e di tre funzionari scelti tutti fra quelli dell'Intendenza, uno dei quali avrà le funzioni di segretario.

Oltre ai predetti potrà far parte della Commissione di vigilanza anche un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale.

Art. 9.

Per lo scrutinio delle prove scritte e per il giudizio di quelle orali sarà nominata, con decreto del ministro delle finanze, una Commissione centrale, che avrà sede nel Ministero stesso, composta come segue:

1° di un vice direttore generale, presidente;

2° di tre funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o di grado equiparato, membri;

3° di un funzionario amministrativo con le funzioni di segretario.

Art. 10.

Saranno negli esami osservate le modalità prescritte dal regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli impiegati civili, approvato con R. decreto 21 novembre 1908, n. 756.

Art. 11.

Qualora nessuno dei candidati mutilati o invalidi di guerra raggiunga l'idoneità nelle prove scritte ed orali, al posto loro saranno dalla Commissione centrale dichiarati vincitori del concorso due liberi concorrenti che avranno ottenuto maggior somma di punti immediatamente dopo i primi 16 vincitori del concorso stesso.

Ai candidati vincitori del concorso e conseguentemente nominati ufficiali nel dazio consumo di Venezia, sarà corrisposto il rimborso delle spese personali di viaggio dal luogo di loro abituale residenza a Venezia.

Roma, 16 marzo 1922.

*Il ministro*
BERTONE.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso ad ufficiale nell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Venezia

Prove scritte.

I.

Componimento in lingua italiana

II

Problema di matematica.

III.

Nozioni sulle leggi e sul regolamento per i dazi di consumo.

Prove orali.

I.

Statuto fondamentale del Regno – Ordinamento amministrativo del Regno - Geografia fisica e politica dell'Italia e delle sue colonie.

II.

Legge, regolamento ed istruzioni speciali sul servizio del dazio di consumo.

III.

Aritmetica fino alle regole del tre composto – Geometria piana e solida – Algebra fino alle equazioni di 2° grado – Nozioni sulla legge e sul regolamento di contabilità generale dello Stato.

Visto: *Il ministro delle finanze*
BERTONE.

*Il direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*